



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA CONFORNE ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

N. 28 DEL 11-08-2026

Oggetto: DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE DI QUALSIASI TIPOLOGIA IN BOTTIGLIE, BICCHIERI DI VETRO E LATTINE DURANTE LA MANIFESTAZIONE TEMPLARIA FESTIVAL 2026 A PARTIRE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 03.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO DURANTE LE SERATE DEI GIORNI 17-18-19-20-21 AGOSTO 2026

L'anno duemilaventisei addì undici del mese di agosto,

IL SINDACO

PRESO ATTO che nei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 agosto 2026 è previsto lo svolgimento della XXXV edizione della manifestazione denominata "Templaria Festival 2026 – Franciscus. Humilitas in Lumine" che si svolgerà lungo le vie e le principali piazze del centro storico di Castignano, durante la quale sono in programma varie iniziative con spettacoli teatrali e vari punti di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente maggiore afflusso turistico e della cittadinanza in tutta l'area interessata dall'evento;

RAVVISATA la medesima necessità delle edizioni precedenti di disciplinare la somministrazione di bevande di qualsiasi tipologia in bottiglie, bicchieri di vetro e lattine anche durante la manifestazione di Templaria Festival 2026;

RILEVATO che l'eccessivo consumo di bevande alcoliche, abbinato all'euforia della manifestazione, può generare episodi che turbano la sicurezza urbana;

CHE i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la pubblica incolumità con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

CHE alla manifestazione parteciperanno numerose famiglie con minorenni al seguito, per i quali necessitano garantire idonei livelli di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;

CHE in tali occasioni, con la partecipazione di un vasto pubblico, i clienti di Pubblici Esercizi, nonché dei punti di ristoro presenti all'interno della sopracitata manifestazione, spesso acquistano intere bottiglie di bevande alcoliche e dopo aver consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo le bottiglie di vetro;

CONSIDERATO che le bottiglie e bicchieri di vetro e/o lattine costituiscono oggetti potenzialmente pericolosi, atti a creare pericolo per la sicurezza e la pubblica incolumità qualora venissero abbandonati sul suolo pubblico oppure utilizzati in maniera impropria, oltre ad essere causa di degrado urbano;

CHE il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

CHE l'assunzione eccessiva di bevande alcoliche, oltre a diminuire i freni inibitori e quindi costituire le basi per comportamenti antisociali e violenti, aumenta negli assuntori il rischio di provocare o essere vittima di incidenti, in quanto l'alcol altera la capacità di rispondere prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali;

PRESO ATTO, in particolare, alla necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO per tali motivi, assumere provvedimenti volti a salvaguardare la sicurezza urbana ed a tutelare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento all'area interessata dall'evento così come individuata nella planimetria generale dell'evento allegata alla relazione tecnica della manifestazione depositata agli atti degli uffici comunali;

RILEVATA la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni di frequentatori, spettatori, turisti, automobilisti e passanti;

VISTA la L.R. Marche 10/11/2009, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 9 nonché le altre norme contenute nel T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e relativo Regolamento d'esecuzione e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

VISTO l'art. 54 c. 4 e art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali a norma dell'art. 31 della legge 03/08/1999, n. 265;

VISTO l'art. 16 della L. 689/1981;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa:

1. A chiunque partecipi alla manifestazione Templaria Festival, durante le serate dei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 agosto 2026, dalle ore 18.00 alle ore 03:00 del giorno successivo, il **DIVIETO** di usare o comunque trattenere le bottiglie di vetro, i bicchieri di vetro e lattine contenenti bevande di qualsiasi genere al di fuori dei punti di ristoro e pubblici esercizi, evitando in qualsiasi modo la detenzione e l'abbandono dei detti contenitori in vetro e lattine nelle vie ed aree pubbliche interessate dalla manifestazione;
2. Agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande insistenti nel centro storico e comunque interessati dall'evento, il divieto assoluto di somministrazione/vendita di bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio, per tutto il periodo di durata della manifestazione di cui sopra e, precisamente, dalle ore 18:00 alle ore 03:00 del giorno successivo durante le serate dei giorni 17, 18, 19, 20, 21 agosto 2026.
3. **Il divieto di cui al precedente punto 1 e al punto 2 non opera:**
 - a. Nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali di somministrazione o nelle taverne adibite a punti di ristoro predisposti dall'organizzazione, solo se consumate ai tavoli.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con applicazione della procedura prevista dalla Legge 689/1981.

Ordina altresì

il divieto di introdurre qualsiasi contenitore/bottiglia di vetro e/o di alluminio contenenti bevande di qualsiasi genere all'interno del circuito interessato alla manifestazione Templaria Festival 2026.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione all'attività ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, la cui violazione determina la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione.

DISPONE INFINE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, pubblicazione internet sul sito istituzionale del Comune di Castignano e deve essere portata a conoscenza dei titolari dei pubblici esercizi e delle taverne adibite a punti di ristoro presenti all'interno del circuito della manifestazione Templaria Festival 2026, nonché trasmessa al Prefetto di Ascoli Piceno.

La Polizia Municipale e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 gg., ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. dalla data odierna.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

Prefettura di Ascoli Piceno

Questura di Ascoli Piceno

Comando Stazione Carabinieri Castignano
Polizia Municipale Comune di Castignano
AST di Ascoli Piceno

Castignano, li 11 agosto 2026

IL SINDACO

Fabio Polini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-08-2026 al 26-08-2026 con numero 652

Castignano, li 11-08-2026

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line

Sorrentino Stefania

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Castignano, li 11-08-2026

IL SINDACO
POLINI FABIO